

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 11/10/2016

Assegno bancario privo di data - Nullità - Validità come promessa di pagamento - Conseguenze.

L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 11/10/2016